

COMUNE DI BOCA

PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N. 1

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, D.L.
78/2010, CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 E S.M.I.**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DUE del mese di GENNAIO alle ore 11,00 nella Sede Comunale, è presente la dott.ssa Anna LAURENZA nella qualità di COMMISSARIO nominato con decreto del 27 maggio 2014.

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe FAVINO.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto l'art. 14, commi 27, 28, 28-bis, 29, 30, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater, d. l. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che testualmente recitano:

27. *Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#), e le funzioni esercitate ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#), sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#):*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; [\(201\)](#)
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'[articolo 118, quarto comma, della Costituzione](#);
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica. [\(183\)](#)

28. *I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. [\(176\)](#) [\(177\)](#) [\(190\)](#)*

28-bis. *Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni. [\(179\)](#)*

29. *I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.*

30. *La regione, nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#), individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. [\(180\)](#)*

31. *Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. [\(181\)](#)*

31-bis. *Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'[articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita*

la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. [\(182\)](#) [\(203\)](#)

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; [\(186\)](#) [\(182\)](#)
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 [\(187\)](#).

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo [8](#) della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

Letti gli art. 3, 4, e 5 della Legge Regionale n. 11/2012 che testualmente recitano:

Art. 3 Esercizio associato di funzioni e di servizi.

1. I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 1-bis, del decreto legge n. 95/2012](#), convertito con modificazioni nella [legge 135/2012](#), le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni.
3. Fermo restando quanto stabilito in materia di gestione associata obbligatoria, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione](#).
4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.

Art. 4 Unione di comuni.

1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni attraverso unione di comuni, successivamente denominata unione, costituita secondo le modalità di seguito previste.
2. L'unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'unione ha durata determinata dallo statuto per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. L'unione è dotata di potestà statutaria e regolamentare.
5. Lo statuto dell'unione è redatto sulla base di quanto previsto all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevede le modalità di coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti. Lo statuto:

- a) individua la sede;
- b) individua le funzioni e i servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
- c) prevede che il trasferimento delle funzioni in capo all'unione garantisca il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali;
- d) determina gli organi di governo, le loro competenze, le modalità per la loro costituzione e funzionamento,

garantendo la rappresentatività di tutti i comuni aderenti;

- e) prevede che il consiglio sia composto garantendo la presenza di un rappresentante per ogni comune aderente;
- f) prevede che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non superi il numero dei componenti previsto per l'organo esecutivo dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione;
- g) disciplina i casi e le modalità di scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti ed i conseguenti adempimenti, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

6. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

Art. 5 Convenzione.

1. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni anche attraverso la stipulazione di una convenzione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all'[articolo 7](#).

2. I comuni appartenenti ad un'unione in base all'[articolo 4](#) possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.

3. La convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, prevede:

- a) il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;
- b) le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- c) le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- d) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- e) la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;
- f) gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;
- g) i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.

Rilevato che l'art 6 della citata legge regionale n. 11, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione](#), ha individuato le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte:

- a) area montana;
- b) area collinare;
- c) area di pianura.

e ha stabilito, ai soli fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, che i comuni sono classificati come montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla Delib.C.R. 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), fermo restando che vanno considerati come appartenenti all'area montana tutti i comuni ricompresi nelle comunità montane. Tale classificazione di cui al comma 2 è efficace fino ad una nuova classificazione realizzata con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Letto, infine, l'art. 7 della legge regionale 11/2012 che testualmente recita:

Art. 7 Requisiti di aggregazione [\(3\)](#).

1. I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'[articolo 3](#) nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:

- a) appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;
- b) rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:

- 1) area montana: tremila abitanti;
- 2) area collinare: tremila abitanti;
- 3) area di pianura: cinquemila abitanti.

2. Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.

3. I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.

4. La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.

5. *La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.*

6. *Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.*

Dato atto, per tutto quanto sopra esposto che la legge pone sullo stesso piano i due strumenti di gestione associata, unione e convenzione, e chiarisce anche che non sono alternativi, ma possono essere usati insieme per raggiungere diversi ambiti territoriali. Si introducono inoltre principi che rendono la convenzione più stabile, come il rispetto dei limiti minimi demografici previsti per le Unioni, fatte salve le disposizioni regionali, la durata triennale e la definizione dei rapporti economici tra i contraenti;

Rilevato che questa Amministrazione ha fatto incontri e confronti con i Comuni limitrofi di Grignasco, Maggiora e Cavallirio e che, nel corso della riunione tenutasi in data 12 dicembre, presso il Palazzo Comunale di Maggiora, è emerso l'indirizzo di deliberare una sorta di dichiarazione di intenti volta a dare l'avvio alla definizione di una o più convenzioni per gestire, in forma associata, tutte le funzioni fondamentali che verranno individuate di comune accordo nell'alveo di cui all'art. 14, comma 27, d. l. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio comunale di esprimere il proprio atto di indirizzo volto a disporre l'avvio dell'iter per la definizione di una o più convenzioni per gestire, in forma associata tutte le funzioni fondamentali che verranno individuate di comune accordo, nell'alveo di cui all'art. 14, comma 27, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, con i Comuni di Grignasco, Maggiora e Cavallirio.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. Di esprimere atto di indirizzo volto a disporre l'avvio dell'iter per la definizione di una o più convenzioni per gestire, in forma associata tutte le funzioni fondamentali che verranno individuate di comune accordo, nell'alveo di cui all'art. 14, comma 27, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, con i Comuni di Grignasco, Maggiora e Cavallirio.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle altre Amministrazioni interessate, nonché alla Regione Piemonte ed alla Prefettura di Novara per quanto di competenza.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 02.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to LAURENZA dott.ssa Anna

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 12.01.2015
e per 15 giorni consecutivi.

Boca, lì 12.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 12.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.01.2015 al 26.01.2015
la deliberazione è divenuta esecutiva il 02.01.2015

Boca, lì 12.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

IL MESSO: F.to FASOLA Elisabetta